

# COMUNE DI TORRE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 11-12-2023

Numero 28 Del 11-12-2023

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote per l'anno 2024.**

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

### All'appello risultano

<b>CAVALLO GIAN PIERO</b>	<b>P</b>	<b>PAGLIERO LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>TRUCHETTO ANNALISA</b>	<b>A</b>	<b>GROSSO DIEGO GIAN MARIO</b>	<b>P</b>
<b>BUFFO SIMONETTA</b>	<b>P</b>	<b>BARELLO CRISTINA</b>	<b>P</b>
<b>SARTORE STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>LA SPINA ROBERTA</b>	<b>A</b>
<b>BRUNETTO SIMONE</b>	<b>A</b>	<b>DATRINO MONICA</b>	<b>A</b>
<b>CENTANINO FRANCESCO MARIO</b>	<b>A</b>		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO.

Il SINDACO CAVALLO GIAN PIERO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Sindaco dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

L'approvazione dell'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Comune di TORRE CANAVESE**

# Città Metropolitana di Torino

**Deliberazione C.C. n. del 11.12.2023**

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote per l'anno 2024.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirli fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,*

*finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**Vista** la delibera consiliare n. 10 del 20.5.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU ;

**Dato atto** che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con **decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023**;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

**Ritenuto**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "Prospetto aliquote IMU – Comune

di TORRE CANAVESE", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5 , in data 15.03.2018;

**Dato atto** che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Con VOTI ..... , espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) **di confermare per l'anno 2024**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Aliquota ridotta per abitazione principale di <u>Cat. A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati , terreni agricoli non esenti ed aree edificabili	<b>9,10 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D - ad eccezione della categoria D/10	<b>9,10 per mille</b> – di cui 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso	<b>1 per mille</b>

strumentale	
-------------	--

- 2) **la conferma** , con riferimento all'esercizio finanziario 2024, della detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali, di cui alle Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, che, comunque, sono assoggettate ad IMU, anche se, appunto, trattasi di abitazione principale ;
- 3) **si da atto che** sono assoggettati all'imposta i terreni agricoli ricadenti nei fogli catastali del Comune di Torre Canavese dal n. 17 al n. 24, compresi;
- 4) **si da atto, ancora**, che il suddetto provvedimento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
- 5) **si da atto**, infine, che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;

SUCCESSIVAMENTE  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti ..... , resi per alzata di mano

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to CAVALLO GIAN PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO

---

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MARTA VILMA

VISTO: Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GAGLIETTO SILVIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale di questo Comune nel sito web istituzionale - [www.torrecanavese.piemonte.it](http://www.torrecanavese.piemonte.it) - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69), il giorno 18-01-2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MARTA VILMA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

Torre Canavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ :  
ف decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

ف ha acquistato efficacia il giorno \_\_\_\_\_, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ (art. 42, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

ف è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 18-01-2024 al 02-02-2024;

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

Torre Canavese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIACHINO CLAUDIO RICCARDO